



## *Ministero della Transizione Ecologica*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE

PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

### **COMITATO TECNICO CONSULTIVO SUI BIOCARBURANTI**

ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012

#### **Verbale della riunione n. 94 – 21 febbraio 2022**

Il giorno 21 febbraio 2022, a partire dalle ore 14:30, in collegamento da remoto a causa dell'emergenza Covid-19, si è tenuta la riunione del Comitato in oggetto, costituito ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Constatata la presenza in videoconferenza dei rappresentanti designati dalle Amministrazioni interessate – Ministero della transizione ecologica (MiTE), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) – il Presidente del Comitato, dott. Guido di Napoli, dichiara aperta la seduta. Si allega al presente verbale il foglio presenze della riunione (*Allegato I*) e l'elenco dei punti all'ordine del giorno (*Allegato II*).

Con riferimento al **punto 1)** all'O.d.g., il tirocinante GSE Daniele Annibale illustra al Comitato la presentazione (*Allegato III*) in merito al proprio Project Work (versione non ancora definitiva, *Allegato IV*). Il lavoro di tesi concerne principalmente i metodi per la contabilizzazione della quota di biocarburanti introdotta direttamente in fase di raffinazione dei carburanti fossili.

Il Comitato, ascoltata la presentazione, propone al tirocinante un ulteriore approfondimento in merito a due temi specifici:

- Olii da pirolisi da materie ligno-cellulosiche, citati nella presentazione in ambito di illustrazione delle principali feedstock trattate nel nord Europa;
- Maggior dettaglio delle fasi del processo di raffinazione nelle quali è possibile effettuare immissione di una quota di feedstock bio, con descrizione di materie in input e in output (sia fossili che rinnovabili) per ogni fase.

In merito al **punto 2)** all'O.d.g. il Comitato approva il verbale della seduta precedente (*Allegato V*). A causa delle restrizioni di cui sopra, i verbali sono firmati dal solo Presidente con firma digitale.

Riguardo al **punto 3)** all'O.d.g. e in particolare agli aggiornamenti riguardanti il nuovo “decreto biometano”, il MiTE conferma che lo stesso è stato notificato alla Commissione Europea attraverso le nuove linee guida di notifica. Essendo la prima applicazione assoluta di tale linee guida, le tempistiche per l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione potrebbero non essere brevi.

Il Comitato prende atto e attende nuovi sviluppi in proposito.

Si passa in discussione il **punto 4)** all'O.d.g. Il Comitato rileva come ai sensi del D. Lgs. 199/2021 le competenze dello stesso siano state ampliate al seguente insieme di prodotti rinnovabili: combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. A tal proposito, il Comitato stabilisce di attendere l'emanazione degli specifici Decreti attuativi in merito alle materie oggetto di competenze consultive da parte del Comitato stesso al fine di aggiornare il Decreto direttoriale sulle proprie attività.

In merito al **punto 5)** all'O.d.g., il MiPAAF illustra gli importi disponibili sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche (*Allegato VI*), derivanti

dall'irrogazione delle sanzioni ai Soggetti obbligati negli anni precedenti. Il MiPAAF illustra altresì tre forme di utilizzo per gli stessi:

- a) Accordo di cooperazione istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- b) Accordo di collaborazione ex art.15 Legge 241/90;
- c) Bando di gara;
- d) Affidamento diretto.

Nel caso a) le Amministrazioni/Enti/Società devono essere organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individuate in considerazione della natura giuridica e delle attività istituzionalmente svolte.

La cooperazione tra Amministrazioni è ammissibile qualora vengano assicurate le seguenti condizioni essenziali:

- 1) l'accordo stabilisca che i servizi pubblici vengano prestati per conseguire obiettivi comuni tra le Amministrazioni;
- 2) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
- 3) le Amministrazioni partecipanti svolgano sul mercato aperto non meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Nel caso b) trattasi di Accordi tra Amministrazioni pubbliche che si impegnano a realizzare in collaborazione attività di interesse comune. I movimenti finanziari tra i soggetti potranno configurarsi solo come mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo (al di fuori, quindi del perimetro delle spese di personale e delle altre ordinarie di funzionamento che comunque l'ente deve sostenere) e non come corrispettivo per i servizi resi (deve quindi escludersi l'utile d'impresa).

In merito, il Comitato prende atto del quadro illustrato e rappresenta la necessità di produrre con estrema urgenza uno o più studi inerenti la produzione di biochar da biomasse lignocellulosiche residuali e dedicate (SRF) ed impiego di questo prodotto in impianti di digestione anaerobica per incrementare la produzione di biogas e biometano, con approfondimenti sulla filiera agricola e le verifiche rispetto a quanto previsto dalla Direttiva REDII

Tra le proposte illustrate si ritiene che quella da preferire – visti i limiti temporali imposti dalla normativa in vigore (entro il 2022) e la necessità di disporre con tempestività i risultati delle consulenze richieste – sia quella dell'affidamento diretto ad uno o più Enti di Ricerca (Università, Consorzi di Ricerca Universitari, Organismi od Enti di ricerca ecc.).

Oggetto degli studi/consulenze specialistiche è la produzione di biochar da biomasse lignocellulosiche residuali e dedicate (SRF) ed impiego di questo prodotto in impianti di digestione anaerobica per incrementare la produzione di biogas e biometano, con un approfondimento della filiera agricola e un confronto dei risultati con quanto previsto dalla Direttiva REDII

La Direttiva EU REDII, nel suo Annex IX Part A, prevede infatti espressamente la produzione di biocombustibili avanzati da biomasse lignocellulosiche. Tra questi troviamo il biometano prodotto da colture di rotazione o da biomasse legnose.

Scopo degli studi è quello di selezionare biomasse lignocellulosiche residuali o dedicate (tipo SRF), la loro conversione in biochar tramite pirolisi lenta, e l'utilizzo del biochar ottenuto per aumentare la produzione di biogas o biometano.

Gli studi dovranno verificare il range % in massa della frazione in ingresso al digestore, per esplorare le performances in digestione anaerobica di diverse concentrazioni di char.

Il biochar in uscita dal digestore assieme al digestato, essendo carbonio recalcitrante stabile ben oltre i 100 anni, potrà generare infatti due ulteriori benefici

1. sequestro permanente di carbonio (long lived Carbo sequestration, una forma di BioCCS/U, Bio Carbon Capture and Storage/Utilization)
2. miglioramento delle caratteristiche del suolo agricolo in cui è impiegato

Al riguardo si individuano le principali linee guida:

- Selezione di due tipologie di biomassa lignocellulosica da convertire in biochar, una residuale ed una dedicata
- Raccolta, cippatura ed essiccazione della biomassa
- Produzione di biochar dalla biomassa prodotta
- Realizzazione di un piccolo (1-2 m<sup>2</sup>) sistema di digestione anaerobica adattato e strumento allo scopo di fornire tutte le informazione per la ricerca
- Test di DA di biochar a diverse concentrazioni in piccolo digestore (volume 1-2 litri), e selezione delle due concentrazioni più interessanti
- Test di DA di biochar nelle 2 concentrazioni selezionate in impianto pilota (ordine del m<sup>3</sup> di volume), in grado di produrre quantitativi di digestato (contente il biochar) dell'ordine di kg
- Analisi LCA e verifica secondo REDII
- Analisi tecnico-economica della filiera.

I Risultati attesi dovranno essere:

- Identificazione biomasse lignocellulosiche residuali e dedicate
- Produzione e caratterizzazione Biochar
- Produzione biometano, quantificazione delle prestazioni nelle condizioni di alimentazione arricchite in biochar più interessanti
- Stima costi e sostenibilità, verifica ex REDII

Il Comitato approva le linee di studio sopra menzionate e dà mandato al MiTE, Presidente del Comitato, di trasmettere tali argomenti al MiPAAF per le azioni conseguenti.

Si passano poi in discussione i quesiti in merito alle materie prime (*Allegato VII*) di cui al **punto 6)** all'O.d.g.. Nel merito il Comitato, accogliendo le proposte del GSE, ha stabilito quanto segue:

1. UMWELT – La materia prima proposta (acque reflue di cartiera) può essere considerata avanzata e ricompresa tra le materie di cui alla lettera d) dell'allegato IX della Direttiva RED, come riportato nel documento interpretativo in via di approvazione finale alla prossima riunione del Comitato Sostenibilità di Bruxelles.
2. AGRITRADE – La materia prima proposta (*Silphium perfoliatum L.*), allo stato attuale, non rientra tra le "colture energetiche erbacee a basso tenore di amido" che fanno parte delle matrici ricomprese nella lettera p) dell'elenco dell'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. 199/2021 di recepimento della Direttiva EU 2018/2001 cd. RED II (corrispondente alla lettera r) dell'Allegato 3, parte A, del DM 2/3/2018). Tale materia prima, pertanto, non rientra tra le materie prime che attualmente danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati. Si informa, tuttavia, che attualmente sono in corso presso la Commissione Europea i lavori di revisione, finalizzata all'aggiornamento, dell'Allegato IX alla Direttiva RED II.
3. SRC INGEGNERIA – La materia prima proposta (bucette di mela) può essere considerata avanzata e ricompresa tra le materie di cui alla lettera d) dell'allegato IX della Direttiva RED, come riportato nel documento interpretativo in via di approvazione finale alla prossima riunione del Comitato Sostenibilità di Bruxelles.

Come da procedura approvata per la gestione dei quesiti sulle materie prime, le risposte ai quesiti sopra riportate sono considerate lette e approvate. Il GSE invierà le risposte di cui sopra attraverso i canali di comunicazione del Comitato.

Si perviene alla discussione dei quesiti degli operatori (*Allegati VIII*) di cui al **punto 7)** all'O.d.g.. In particolare il Comitato stabilisce di procedere come segue:

1. CSQA (Marco Adami) – in relazione ai diversi quesiti, si precisa quanto segue:
  - 1.1. si conferma che è possibile rilasciare una certificazione di conformità ad un operatore economico produttore di biometano per un impianto autorizzato regolarmente, ma non ancora in costruzione, purché lo stesso rispetti quanto previsto all'art. 8 del D.M. 14 novembre 2019;
  - 1.2. si conferma quanto proposto;
  - 1.3. nelle more di una revisione del Decreto, il certificato di sostenibilità rimane nella sola disponibilità del Produttore;
  - 1.4. si veda la risposta precedente, il certificato di sostenibilità infatti rimane nella sola disponibilità del Produttore;
  - 1.5. nelle more di una revisione della norma UNI che vedrà conteggiate puntualmente le emissioni della fase di trasporto, si conferma quanto prospettato;
  - 1.6. nel caso di specie, l'intermediario deve essere certificato in quanto presente nei cicli di fatturazione di acquisto e vendita del prodotto;
  - 1.7. si conferma che, durante una prima certificazione o per una estensione di un certificato per una nuova materia prima trattata nell'impianto, non è necessario che vi sia già un contratto in essere con il fornitore di materia prima purché l'impianto sia già autorizzato al trattamento della materia stessa;

1.8. allo stato attuale non è previsto un esplicito riferimento ai codici ATECO, tuttavia all'atto dell'aggiornamento della norma si prevede un focus specifico sulla certificazione di gruppo al fine di esplicitarne maggiormente i criteri.

2. Ecoprogetto Tortona – il primo operatore a dover essere certificato è il Produttore di Rifiuto o sottoprodotto, pertanto si conferma quanto prospettato al punto b) del quesito.
3. Piero Ausonio Bianco – a) nel periodo transitorio dovranno essere utilizzati i valori più cautelativi per tutte le filiere b) si conferma la validità di quanto prospettato in relazione all'utilizzo del valore più conservativo, che potrà poi essere rettificato nelle fasi successive.

Salvo laddove non esplicitamente previsto, il GSE invierà le risposte di cui sopra attraverso i canali di comunicazione del Comitato.

Si passano poi in discussione gli argomenti tra le **Varie**.

1. Il MiPAAF propone di effettuare una visita tecnica presso l'Impianto di produzione di Biogas di Maccarese entro il prossimo mese di maggio. Il Comitato è in linea di massima favorevole alla proposta e attende dal MiPAAF una proposta di data per poter organizzare la visita stessa.
2. ASSOCOSTIERI ha inviato richiesta formale di estensione della scadenza per l'inserimento delle dichiarazioni dei Progetti UER al 31 marzo 2022 (*Allegato X*). Per il Comitato nulla osta rispetto all'accoglimento della richiesta e dà pertanto mandato al GSE di darne informazione agli operatori. La verbalizzazione rispetto a tale punto è considerata letta e approvata;
3. Il GSE illustra al Comitato la fattispecie della società Secanim e della sua certificazione di conformità dell'azienda (*Allegato XI*). In sintesi l'organismo di certificazione CSQA ha emesso per la prima volta in data 01/10/2020 un certificato nei confronti dell'azienda in questione, il quale risultava essere valido fino al

30/09/2025. Successivamente, in data 31/12/2021 il Comitato tecnico del menzionato O.d.C. ha revocato detto certificato per passaggio ad altro ente di certificazione. Contestualmente Control Union, organismo di certificazione che ha preso in carico il cliente Secanim, ha emesso un certificato in data 23/12/2021 (quindi circa 7 giorni prima della revoca da parte di CSQA), il quale risulta essere stato emesso la prima volta il 01/10/2020 (data coincidente con la prima emissione di CSQA). Il MiTE (ambiente) conferma la bontà dell'operato degli organismi di certificazione per quanto concerne le date di inizio validità, tuttavia suggerisce di richiedere a CSQA prova dell'avvenuto audit di chiusura della certificazione, con esito positivo. Il Comitato approva tale proposta e dà mandato al GSE di inviarne richiesta a CSQA. La verbalizzazione rispetto a tale punto è considerata letta e approvata;

4. Il MiPAAF illustra la nota di Confagricoltura riguardante il futuro del settore del biogas e del biometano (*Allegato XII*). Il Comitato prende atto della nota.
5. Il Comitato prende atto della risposta di ACCREDIA (*Allegato XIII*) in esito alla richiesta di chiarimenti in relazione al Co-Processing.

Esaurita la discussione degli argomenti all'O.d.g., il Comitato conclude la seduta alle 17:30 circa. La successiva riunione viene programmata per lunedì 21 marzo indicativamente alle ore 14:30.

Il Presidente